

(N. 1322)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1956

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali
per gli anni 1955 e 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — Il persistente squilibrio fra entrate e spese degli enti locali ha dato luogo anche nel corrente anno 1955 ad una situazione deficitaria, di fronte alla quale il Governo ha ritenuto necessario di intervenire per assicurare il pareggio dei bilanci, predisponendo a tal fine l'accluso disegno di legge.

In proposito si deve ricordare che con la legge 9 agosto 1954, n. 635, mentre si è consentito in via del tutto eccezionale ancora per l'anno 1953, una parziale integrazione statale per i bilanci comunali e provinciali deficitari, si è inteso definitivamente di porre termine con tale anno a detto sistema.

Con la legge predetta, infatti, si provvede alla copertura dei disavanzi dei bilanci degli Enti locali dell'anno 1954 autorizzando soltanto l'assunzione di mutui.

Nel frattempo, è stato posto in termini concreti il problema di un organico ed effettivo riordinamento della finanza locale, allo scopo di assicurare ai Comuni ed alle Province fonti di entrata adeguate alle rispettive esigenze e conseguire una più perequata distribuzione del carico tributario: è stato all'uopo predisposto un complesso organico di provvedimenti, che, per essere tuttora in corso, non potranno spiegare efficacia nè per l'anno 1955, ormai consunto, e forse neppure per l'esercizio 1956.

Di conseguenza, l'unito disegno di legge è ispirato al criterio di consentire ancora una volta la copertura dei disavanzi con il rimedio dell'assunzione dei mutui sia per l'anno 1955 ormai consunto, sia per il nuovo anno 1956, con alcune limitazioni, per quest'ultimo, atte a mantenere nei limiti più ristretti le evidenti ripercussioni negative dell'attuale sistema sulle finanze degli Enti dissestati.

Il provvedimento non fa che ricalcare nelle linee generali le norme emanate in precedenza in ordine alla copertura dei disavanzi economici con l'assunzione di mutui con i benefici previsti dalla legge 11 gennaio 1945, n. 51.

Dispone, infatti, l'articolo 1 che i Comuni e le Province che nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dalle vigenti disposizioni (aumenti di tributi, economie di spese, ecc.), non conseguono il pareggio economico dei propri bilanci dell'anno 1955 possono provvedervi con l'assunzione dei mutui.

Per il pareggio dei bilanci 1956, peraltro, allo scopo di interessare gli Enti a ridurre il disavanzo, attingendo dalle entrate tributarie, il massimo rendimento, l'autorizzazione dei mutui viene subordinata, con l'articolo 2, all'applicazione delle supercontribuzioni nella misura massima compatibile con la capacità contributiva dei cittadini, secondo i criteri di carattere generale adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale, e cioè il 350 per cento per i Comuni ed il 300 per cento per le Province sul reddito dominicale dei terreni; il 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario; il 50 per cento sulle altre imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, i commerci,

le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale. Inoltre, per evitare che gli Enti predetti abbiano a fare esagerato assegnamento sulla garanzia statale, questa viene contenuta nel limite massimo dell'80 per cento.

Per i Comuni montani e delle piccole isole, di cui all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni da applicare per poter beneficiare dell'autorizzazione a contrarre i mutui a pareggio del bilancio viene ridotta alla metà in considerazione della più modesta capacità contributiva dei cittadini (articolo 3).

Ciò, naturalmente, agli effetti dell'assunzione dei mutui per l'anno 1956, non potendo le suaccennate condizioni essere osservate agli effetti dell'anno 1955, ormai consunto.

Per i Comuni e per le Province delle Regioni a statuto speciale, restano in vigore (ai sensi dell'articolo 3) le disposizioni contemplate dalle norme precedenti, e cioè dall'articolo 4 della legge 22 luglio 1951, n. 288.

L'articolo 4 del disegno di legge, allo scopo di agevolare l'assunzione dei mutui di cui trattasi, prevede la loro concessione da parte degli Istituti di credito che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro anche in deroga ai rispettivi statuti.

È riprodotta, infine, all'articolo 5 la norma contenuta nei precedenti provvedimenti legislativi, con la quale viene ribadita la facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli Enti deficitari per determinare le cause della situazione finanziaria degli Enti stessi ed adottare i provvedimenti necessari per rimuoverle od attenuarle anche agli effetti degli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni e le Provincie che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonché dagli articoli 1 e 2 del successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, possono essere autorizzati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 2.

I Comuni e le Provincie che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1956, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore rispettivamente al 350 e al 300 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, al 50 per cento sulle altre imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni e relativa addizionale provinciale, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del disavanzo ai sensi di cui all'articolo precedente.

La garanzia statale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto

1944, n. 211 ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

Art. 3.

Per i Comuni montani e delle piccole isole, di cui all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'articolo 2 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso.

Per i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1955 e 1956, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1955 e 1956 dei Comuni e delle Provincie, ai sensi degli articoli 1 e 2, sarà effettuata dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

Art. 5.

È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed adottare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.